

Civile Ord. Sez. 3 Num. 21751 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: FIECCONI FRANCESCA
Data pubblicazione: 25/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] unitamente
all'avvocato [REDACTED] [REDACTED]
-ricorrente-

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED]
-ricorrente incidentale-

contro

[REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. [REDACTED] depositata il 01/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dal Consigliere Francesca Fiecconi.

Svolgimento del processo

1. Nel 2008, a seguito di difficoltà finanziarie di [REDACTED] era stata stipulata una Convenzione liquidatoria tra il ceto bancario e i garanti della società che prevedeva la liquidazione concordata del patrimonio mediante vendita diretta degli immobili o tramite cessione delle quote delle società proprietarie degli immobili, con conseguente liberazione delle garanzie fideiussorie e ipotecarie. In particolare, nel 2007 la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] aveva prestato fideiussione *omnibus* a favore della banca originaria creditrice di [REDACTED] [REDACTED], e nel 2011 [REDACTED] (odierna ricorrente) aveva acquistato il 100% delle quote della società garante, con il consenso delle banche creditrici che avevano accettato la cancellazione delle ipoteche sull'immobile di proprietà di [REDACTED], in base alla suddetta Convenzione liquidatoria. Successivamente, nel 2012, [REDACTED] aveva incorporato la [REDACTED].
2. La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nel 2019 dal Tribunale di Rimini su ricorso di [REDACTED], che agiva come cessionaria del credito bancario in base a una cessione di crediti in blocco. [REDACTED] veniva chiamata a pagare il credito in forza della fideiussione *omnibus* rilasciata [REDACTED] per i debiti bancari afferenti alla società [REDACTED] poi fallita.
3. La [REDACTED] si opponeva al decreto ingiuntivo per l'importo di € 2.080.000,00 sostenendo che: • [REDACTED] non aveva adeguatamente dimostrato la titolarità del credito, in quanto la catena di cessioni del

credito era documentata in modo lacunoso e contraddittorio, con omessa produzione dei contratti di cessione e discrepanze già rilevabili nella Gazzetta Ufficiale. • L'azione di [REDACTED] costituiva un abuso del diritto e poteva essere paralizzata con *exceptio doli* in quanto la fideiussione era da intendersi estinta o liberata in quanto le banche avevano acconsentito alla cancellazione delle ipoteche sull'immobile, rendendo illegittima l'azione fideiussoria successivamente intrapresa contro [REDACTED] come acquirente di buona fede; • il credito si era comunque prescritto, essendo decorso il termine decennale prima del deposito del decreto ingiuntivo. [REDACTED] ■ [REDACTED] ■ non si costituiva tempestivamente in giudizio, ma solo il 19.2.2021, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, contestando le argomentazioni avversarie e producendo documentazione formata successivamente, ex art. 1523, comma 2, c.p.c.

4. Il Tribunale di Rimini adito rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello di Bologna, successivamente adita da [REDACTED] rigettava l'appello, condannando [REDACTED] alle spese.
5. Il ricorso per cassazione, notificato il 30 gennaio 2024, affidato a tre motivi, veniva proposto da [REDACTED] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3 ottobre 2023. L'intimata [REDACTED] ■ [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] depositava controricorso con ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

7. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., 1309 c.c., 2966 c.c., 2967 c.c., nonché 360, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. Infine, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte rilevato *ex officio* la carenza di titolarità emergente *ex actis* incrociando le allegazioni contenute nel ricorso monitorio e la documentazione

prodotta a corredo. Si denuncia l'erroneità della decisione là dove la Corte d'Appello ha ritenuto provata la titolarità del credito sulla base di documenti indiziari unilaterali e non sufficienti, provenienti da terzi soggetti e da un condebitore solidale, senza motivazione adeguata e in violazione del divieto di prova testimoniale per i contratti di valore superiore a 2,58 euro. Inoltre, si contesta che il riconoscimento del debito da parte di un condebitore solidale non possa essere esteso agli altri.

8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360, n. 3, c.p.c., a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c., 1955 c.c., 1372 c.c.; altresì, b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione agli artt. 2 e 5 della Convenzione liquidatoria. La Corte sarebbe incorsa nella violazione/falsa applicazione delle norme regolanti la liberazione del fideiussore, ovvero la buona fede e correttezza, anche *sub specie* di abuso del diritto e/o *exceptio doli*. La C.d.A. avrebbe illogicamente rigettato l'eccezione di avvenuta estinzione *de facto* della fideiussione, di liberazione ex art. 1955 c.c., di abuso del diritto e/o *exceptio doli*, in danno di ██████████ ██████████, non avvedendosi della formale e sostanziale illegittimità di siffatta pretesa, mal interpretando le clausole della Convenzione liquidatoria firmata dall'asserito dante causa del cessionario, con contestuale liberazione dell'ipoteca sul bene immobile detenuto dalla società venduta in esecuzione del programma di liquidazione.
9. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione a) degli artt. 2941, 2943 e 2944 c.c. nonché b) degli artt. 1362, 1366, 1370 c.c. in relazione all'art. 2 della Convenzione liquidatoria. La Corte d'appello avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione formulata da ██████████ con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ed oggetto di appello come vizio di omessa pronuncia del Giudice di prime cure. In particolare si denuncia come errata in iure la motivazione con cui la Corte di merito ha

ritenuto interrotta la prescrizione per effetto della Convenzione liquidatoria, in quanto, pur ritenendo il credito da apertura di credito divenuto esigibile il 23.11.2007 (per effetto della revoca degli affidamenti in tal data), la Convenzione sottoscritta il 7.11.2008 con dilazione del termine al 7.11.2009 (essendo previsto un termine di dodici mesi per l'adempimento) avrebbe comportato il riconoscimento del debito e la proroga della decorrenza del termine di prescrizione, poi ulteriormente interrotto dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nell'aprile del 2019.

6. Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denuncia <<violazione e falsa applicazione>>, ai sensi dell'art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in ipotesi di accoglimento del primo motivo di ricorso principale, deducendo l'omessa considerazione di ulteriore documentazione attestante la titolarità del credito, sopravvenuta rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni.
7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e determina l'assorbimento delle ulteriori questioni, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

7.1 La censura in esame ha ad oggetto la prova della successione nella titolarità di un credito di rilevante valore economico, asseritamente avvenuta mediante plurime operazioni di cessione e fusione societaria. Secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che agisce in giudizio quale cessionario provare la propria titolarità, e ciò tanto più quando essa sia stata specificamente contestata fin dall'origine del giudizio, come nel caso in questione (cfr. Cass., Sez. U., n. 2951 del 16 febbraio 2016). Ne deriva che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria titolarità sostanziale, salvo riconoscimento espresso o implicito del debitore (cfr da

ultimo, Cass., Sez. I, n. 5190 del 27 febbraio 2025, Cass., Sez. I, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).

7.2 Sotto questo profilo la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale (cfr. Cass, Sez 1, n.20689/2016; Cass., Sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., Sez. 3, 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass., Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 1309 cod. civ. Sicché, una volta contestata la titolarità del credito in capo al cessionario, essa non può essere dimostrata mediante presunzioni semplici o documentazione generica, ove il debitore contesti specificamente l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco (Cass., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412).

7.3 La Corte d'appello, di contro, ha attribuito efficacia pregiudizievole nei confronti della parte opponente in riferimento a un riconoscimento o comportamento proveniente dal debitore principale o da altro garante solidale: il tutto in diretto contrasto con l'art. 1309 c.c., secondo cui il riconoscimento del debito effettuato da un condebitore solidale non ha effetto nei confronti degli altri. La decisione impugnata ha dunque fatto illegittimamente discendere, in danno del fideiussore opponente, conseguenze giuridiche da atti cui esso era rimasto estraneo sulla base di elementi, tra l'altro, qualificati come indiziari, costituiti dal ricorso ex art. 182-bis l.f. proposto da un condebitore solidale, dalla relativa omologa e da una comunicazione al cessionario dal curatore del fallimento del debitore principale ex art. 92 l.f. Gli elementi presi in considerazione dalla Corte territoriale, tuttavia, non provengono dal presunto dante causa del credito, non attestano alcun fatto storico di cessione, né contengono un riferimento univoco al credito oggetto di causa. Essi si risolvono in meri

atti *inter alios acta*, privi di idoneità dimostrativa circa l'inclusione del credito nella dedotta operazione di trasferimento.

7.4 In tale ipotesi la cessione del credito, integrando il fatto costitutivo del diritto azionato, non è neanche suscettibile di prova presuntiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721 e 2729, comma 2, c.c., se non mediante espressa e motivata deroga, che nella specie non è stata neanche menzionata. La Corte territoriale ha dunque fatto uso della prova presuntiva in un ambito normativamente precluso, senza dar conto delle ragioni per le quali sarebbe stato superabile il divieto di prova testimoniale e presuntiva relativo a contratti di valore eccedente la soglia legale. Ne consegue anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il giudice di merito tratto la prova della titolarità del credito da elementi obiettivamente inidonei, elevandoli immotivatamente e illegittimamente a presunzioni gravi, precise e concordanti.

8. Inammissibile, per converso, è l'appello incidentale condizionato in quanto la ricorrente assume la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento alla mancata considerazione che la decisione del Tribunale di Rimini di ammetterla al passivo fallimentare della debitrice principale soc. XXXXXXXXXX, in relazione al credito azionato in sede monitoria, il quale costituirebbe accertamento giurisdizionale in merito alla sua titolarità di quel credito verso quella stessa debitrice principale.
9. Tuttavia tale elemento probatorio, interno alla procedura fallimentare che riguarda il debitore principale, per quanto sopra già detto non costituisce sicuramente un giudicato opponibile agli attuali controricorrenti che non hanno preso parte al procedimento endofallimentare, e la deduzione si prospetta inammissibile perché, ancora una volta, gli elementi probatori indicati non si dimostrano idonei a provare la titolarità del credito ceduto. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo del ricorso principale, assorbiti il 2° e il 3° motivo, inammissibile il ricorso incidentale condizionato, consegue l'accoglimento del ricorso principale e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte

d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano